



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

Assicurazione esterna estesa

8118

Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio risultano coperti da assicurazione i danni a merci e cose assicurate (cfr. artt. 2.1 e 2.2 delle CGA, incl. bancarelle e tende) dell'azienda assicurata e le proprietà di terzi che le sono state affidate e si trovano momentaneamente al di fuori del luogo assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein designato nell'assicurazione di base in relazione ai seguenti rischi:

- Furto semplice;
- Danneggiamento temerario e malintenzionato;
- Durante il trasporto (in caso di utilizzo di veicolo proprio, noleggiato o in leasing), incl. i danni durante il carico e lo scarico.

Questa copertura complementare è limitata a due sinistri per ogni anno assicurativo.

Art. 2 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Valori pecuniari, oggetti di valore e oggetti d'arte;
- Danni a veicoli a motore, rimorchi, velivoli, navi, case mobili e roulotte, compresi gli accessori;
- Furti e danneggiamenti malintenzionati causati da persone che convivono in comunione domestica con il contraente o l'avente diritto o sono alle sue dipendenze;
- Danni causati intenzionalmente;
- Danni da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi.

Art. 3 Calcolo dell'indennità

Per la merce destinata alla vendita viene rimborsato il prezzo d'acquisto tipico del settore al momento in cui si è verificato il danno, con l'aggiunta delle spese di realizzazione senza margini di profitto; per la merce prodotta e lavorata in proprio vengono aggiunte le spese di produzione; per le altre cose aziendali viene rimborsato il valore per il riacquisto (valore di risarcimento, cfr. art. 19 delle CGA) al giorno del sinistro. Per la proprietà di terzi affidata, l'indennità è limitata al valore attuale determinante al giorno del sinistro (cfr. art. 19, cpv. 4, punto 5 delle CGA).

Art. 4 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

Art. 5 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8118_03_I